

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 306/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

## **1° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO SIG. VINELLA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)**

**2. RICORSO SIG. FORNARELLI ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)**

**3. RICORSO A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;**
- **AMMENDA DI €7.000,00,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SIG. VINELLA FRANCESCO; ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. FORNARELLI ORESTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)**

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Vinella Francesco, dal Sig. Fornarelli Oreste e dall'A.S. Bari S.p.A. di Bari, impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, ordina alla più diligente delle parti reclamanti di produrre, entro il termine del 28 maggio 2014, completa documentazione in ordine all'istanza di rateazione, al suo accoglimento, alla relativa modalità, agli importi pagati con distinzione fra quanto versato a titolo di sorte e quanto a titolo di interessi ed altri accessori. Rinvia la trattazione dei reclami al 30.5.2014 ore 13.30.

**4. RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/PALERMO DEL 3.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRIGNOLI ALBERTO SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni, riduce la sanzione inflitta al calc. Brugnoli Alberto a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**7. RICORSO BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORVIA DANIELE SEGUITO GARA BRESCIA/MODENA DEL 13.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 14.5.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JONATHAS DE JESUS CRISTIAN SEGUITO GARA CROTONE/LATINA DEL 13.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 14.5.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio di Latina, riduce la sanzione inflitta al calc. Jonathas De Jesus Cristian a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. IGLI TARE; PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 CGS;
- AMMENDA €10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 16.5.2014)**

La C.G.F. rinvia, per connessione con appelli della Procura Federale, il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma, al 30.5.2014 ore 13,30.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 23 maggio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete